

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

(*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224 I del 24 giugno 2021*)

Pagina 2, articolo 1, paragrafo 1:

anziché:

- «1) All'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
- 7. ‘beni e tecnologie a duplice uso’: i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*);
 - 8. ‘servizi di investimento’: i servizi e le attività seguenti:
 - i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
 - ii) esecuzione di ordini per conto di clienti;
 - iii) negoziazione per conto proprio;
 - iv) gestione del portafoglio;
 - v) consulenza in materia di investimenti;
 - vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
 - vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
 - viii) qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
 - 9. ‘valori mobiliari’: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
 - i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
 - ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
 - iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;
 - 10. ‘strumenti del mercato monetario’: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
 - 11. ‘ente creditizio’: un’impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

(*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;

leggasi:

- «1) All'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
- 7. ‘vettore aereo bielorusso’: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Bielorussia;
 - 8. ‘beni e tecnologie a duplice uso’: i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*);

9. ‘servizi di investimento’: i servizi e le attività seguenti:
 - i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
 - ii) esecuzione di ordini per conto di clienti;
 - iii) negoziazione per conto proprio;
 - iv) gestione del portafoglio;
 - v) consulenza in materia di investimenti;
 - vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
 - vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
 - viii) qualsiasi servizio connesso all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
10. ‘valori mobiliari’: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
 - i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
 - ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
 - iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;
11. ‘strumenti del mercato monetario’: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
12. ‘ente creditizio’: un’impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborсabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

(*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;».